



london general insurance

PROGRAMMA ASSICURATIVO
ESTENSIONE DI GARANZIA
POLIZZA N. FG11 00001

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

Il presente Fascicolo Informativo contiene i seguenti documenti:

1. Nota Informativa;
2. Glossario;
3. Condizioni di Assicurazione;
4. Modulo di Adesione.

“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente e l’Assicurato debbono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione e del Modulo di Adesione al programma assicurativo prima della sottoscrizione della polizza”.



London General Insurance Company Limited
sede legale e sede operativa: Via Borgogna, 2 - 20122 MILANO
tel. +39 02 777 31 422 - fax +39 02 777 31 400

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n° 2098211997 - C.F. e P. IVA 12181980157



london general insurance

NOTA INFORMATIVA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE POLIZZA N.FG11 00001
“ESTENSIONE DI GARANZIA” Autoveicoli Nuovi
(ai sensi del D.Lgs n° 209/2005 “Codice delle assicurazioni” e delle disposizioni Isvap vigenti)

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

London General Insurance Company Ltd. Società inglese con sede legale a Integra House, piano 2, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ, Gran Bretagna, numero di registrazione alla FSA 202689 (UK), con sede secondaria in Milano, Via Borgogna 2, registrata presso il Registro delle imprese di Milano al n. 209821/1997, Codice Fiscale e Partita Iva 12181980157, operante in Italia in sede di stabilimento in base al decreto legislativo n. 23 del 7 settembre 2005 n. 209 per i rami 1, 2, 3, 9, 16 (articolo 2.3 del Decreto Legislativo n. 209 del 9 luglio 2005).
Sito internet: www.londongeneralinsurance.co.uk
Telefono: 02.777.31.407 – 02.777.31.416 - Fax: 02.777.31.400 – 02.777.31.401

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa

In base ai dati riferiti all’ultimo bilancio approvato al 31.12.2009, il patrimonio netto è di GBP 96,9 milioni (Euro* 108,4 milioni) di cui il capitale sociale ammonta a GBP 37,5 milioni (Euro* 42,21 milioni).
Le riserve patrimoniali ammontano a GBP 511,2 (Euro* 575,36 milioni) su un totale attivo di GBP 608,1 milioni (Euro* 684,42 milioni).
L’indice di solvibilità è 258%, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
*Sulla base del tasso di cambio di 1,1255.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto non prevede tacito rinnovo.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Oggetto della garanzia “Estensione di Garanzia” è una copertura assicurativa per gli Autoveicoli nuovi ed usati

GARANZIA GUASTI ELETTROMECCANICI

La Garanzia riconosce i costi sostenuti dall’Assicurato per parti di ricambio e manodopera a seguito di guasto elettromeccanico, dovuto a cause interne o difettosità, ad una o più componenti meccaniche, elettriche od elettroniche dell’Autoveicolo garantito, così come indicato agli Articoli 1 e 2 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia.

AVVERTENZA: si prega di prendere visione delle limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative ovvero delle condizioni di sospensione della garanzia nonché dell’esistenza di franchigie, scoperti e massimali disciplinati rispettivamente agli Articoli 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4 e Articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia.

AVVERTENZA:

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

Per calcolare l’indennizzo dovuto all’Assicurato da London General Insurance Company Ltd. in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall’assicurazione, tenere conto dei limiti e massimali di cui agli Articoli 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4 e Articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia.

ESEMPIO GARANZIA GUASTI ELETTROMECCANICI:

Sinistro del valore importo fattura € 480,00 di cui manodopera € 180,00 e parti di ricambio € 300,00.
importo indennizzato € 480,00

4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Costituisce oggetto di specifica avvertenza che una dichiarazione falsa o reticente sulle circostanze del rischio può comportare gli effetti sulla prestazione.

5. Aggravamento o diminuzione del rischio

È fatto obbligo all’Assicurato di provvedere a comunicazione per iscritto all’Assicuratore del verificarsi di fatti o circostanze che possano determinare un aggravamento o una diminuzione del rischio.

6. Premi

Il premio assicurativo per ogni garanzia fornita consiste in un premio unico anticipato per l’intero periodo di copertura di quel veicolo di cui all’Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia.
Il premio assicurativo è soggetto alle imposte assicurative vigenti.



london general insurance

AVVERTENZA: in caso di perdita totale dell'autoveicolo in caso di Furto o Distruzione la copertura assicurativa del bene oggetto del Contratto terminerà allo scadere della mensilità in corso. L'Assicuratore rimborserà all'Assicurato il premio pagato non goduto al netto delle imposte relative al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della conferma dall'Assicurato dell'avvenuta estinzione anticipata del contratto di finanziamento, così come indicato agli Articoli 10.2 e 10.3 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia.

L'Assicurato per la richiesta di rimborso del premio pagato e non goduto dovrà informare l'Assicuratore rivolgendosi a:

TWG Services Ltd.

Servizio Clienti e Sinistri - Via Borgogna, 2 - 20122 Milano - Telefono: 02.777.31.407 - 02.777.31.416 - Fax: 02.777.31.400 - 02.777.31.401

AVVERTENZA: in caso di vendita dell'Autoveicolo a terzi per il trasferimento della garanzia al nuovo proprietario, intestatario dello stesso, si rinvia a quanto disciplinato all'Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia.

L'Assicurato per il trasferimento della garanzia al nuovo proprietario dovrà informare l'Assicuratore rivolgendosi a:

TWG Services Ltd.

Servizio Clienti e Sinistri - Via Borgogna, 2 - 20122 Milano - Telefono: 02.777.31.407 - 02.777.31.416 - Fax: 02.777.31.400 - 02.777.31.401

7. Diritto di recesso

Costituisce oggetto di specifica avvertenza che è previsto il diritto di recesso per l'Assicurato di cui all'Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia.

AVVERTENZA: l'Assicurato può recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto di polizza mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi a:

London General Insurance Company Ltd. - Servizio Clienti - Via Borgogna 2 - 20122 Milano

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti di cui al contratto termineranno dopo due anni dalla data dell'evento che li ha generati, in base a quanto previsto dall'articolo 2952 del Codice Civile. In base al contratto, il periodo di due anni decorre dal giorno in cui la persona che ha subito un danno ne ha richiesto il risarcimento all'Assicuratore o ha iniziato un'azione legale.

9. Legge applicabile

In base all'articolo 120 del Decreto legislativo 209/05, le parti possono concordare che il contratto sia regolato da una legge diversa dalla legge italiana. Al riguardo le parti concordano sulla applicazione della legge italiana.

10. Regime fiscale

Le imposte presenti e future relative al premio assicurativo sono a carico dell'Assicurato.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Costituisce oggetto di specifica avvertenza l'esistenza di particolari modalità e termini per la denuncia del sinistro e delle spese per la ricerca e stima del danno ai sensi degli Articoli 5, 5.1, 5.2, 5.3 e Articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia.

12. Reclami

Qualunque reclamo relativo al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri deve essere presentato per iscritto a:

London General Insurance Company Ltd.

Ufficio Reclami - Via Borgogna 2 - 20122 Milano - Telefono: 02.777.31.407 - 02.777.31.416 - Fax: 02.777.31.400 - 02.777.31.401

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti il rapporto contrattuale si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

13. Giurisdizione

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato e/o aventi diritto.



london general insurance

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è il seguente:

Assicurato, Beneficiario: il soggetto il cui interesse è tutelato dalla presente Polizza di Assicurazione ed a cui viene effettuata la prestazione prevista dalla Polizza.

Compagnia di Assicurazione, Assicuratore: la società London General Insurance Company Ltd. che assume l'obbligo di coprire i rischi assicurati.

Contraente: la Società FGA Capital S.p.A. sottoscrive la presente Polizza di Assicurazione, insieme con la Compagnia di Assicurazione, assumendone i diritti e gli obblighi da lei previsti, nonché quelli derivanti dagli Artt. 1882 ss Codice Civile.

Gestore di Polizza e Sinistri: TWG Services Ltd. che gestisce la presente Polizza.

Guasto: Il malfunzionamento di una o più componenti meccaniche, elettriche od elettroniche dovuto a cause interne.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Compagnia d'Assicurazione in caso di Sinistro.

Limite dell'Assicurazione: Il limite massimo d'Indennizzo dovuto all'Assicurato per ciascun Sinistro.

Massimale: L'importo massimo indennizzabile dovuto all'Assicurato per ciascun sinistro.

Parti, Parti contraenti: FGA Capital S.p.A. e London General Insurance Company Ltd. che assumono gli obblighi ed i diritti discendenti dal presente Contratto, e quelli derivanti dagli Artt. 1882 ss Codice Civile.

Polizza di Assicurazione, Polizza, Contratto, Contratto di Assicurazione, Garanzia: il presente contratto, composto dalle Condizioni di Assicurazione.

Premio: la somma dovuta alla Compagnia di Assicurazione, che include anche ogni tassa e onere legislativamente previsto.

Prezzo di acquisto: il prezzo pagato per l'acquisto dell'Autoveicolo, finanziato in tutto o in parte dalla Contraente.

Proposta di adesione, Modulo di adesione: il documento che riporta i dati anagrafici del Contraente, dell'Assicurato e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi dell'Autoveicolo assicurato.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Territorio: Unione Europea, Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Usura: l'usura di parti, componenti e materiali che determina il loro mal funzionamento o guasto, essendo tali parti soggette a progressivo consumo e/o deterioramento e che necessitano di manutenzione, sostituzione o riparazione.

Veicolo Nuovo, Autoveicolo Nuovo: l'Autoveicolo di peso a pieno carico non superiore a 35 q.li, adibito al trasporto di persone e merci.

London General Insurance Company Ltd. è direttamente responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rapporto è stato
Stefano Contreras
Legale

CONDIZIONI GENERALI POLIZZA N°FG11 00001

Garanzia Guasti Elettromeccanici

Autoveicoli Nuovi

Art. 1 - DEFINIZIONI

Compagnia di Assicurazione, Assicuratore : la società London General Insurance Company Ltd. che assume l'obbligo di coprire i rischi assicurati.

Gestore di Polizza e Sinistri : TWG Services Ltd. che gestisce la presente Polizza.

Parti, Parti contraenti: FGA Capital S.p.A., London General Insurance Company Ltd. e TWG Services Ltd. che assumono gli obblighi ed i diritti discendenti dal presente Contratto e quelli derivanti dagli Artt. 1882 ss Codice Civile.

Contraente: FGA Capital S.p.A. che sottoscrive la presente Polizza di Assicurazione, insieme con la Compagnia di Assicurazione, assumendone i diritti e gli obblighi da essa previsti, nonché quelli derivanti dagli artt. 1882 ss Codice Civile.

Assicurato: il soggetto che ha concluso la presente Polizza di Assicurazione sul proprio veicolo e che ha diritto alla prestazione, secondo termini e Condizioni della presente Polizza.

Polizza di Assicurazione, Polizza, Contratto, Contratto di Assicurazione: il contratto di assicurazione, composto dalle "Condizioni Generali di Polizza".

Premio: la somma dovuta alla Compagnia di Assicurazione, che include anche ogni tassa e onere legislativamente prevista.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia d'Assicurazione in caso di Sinistro.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Limite dell'Assicurazione: il limite massimo d'Indennizzo dovuto all'Assicurato per ciascun Sinistro.

Territorio: Unione Europea, Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Guasto: il malfunzionamento di una o più componenti meccaniche, elettriche od elettroniche dovuto a difetto del Veicolo o di un suo particolare o qualsiasi altra causa non riconducibile ad un evento esterno.

Veicolo: il veicolo nuovo ancora coperto da garanzia del Costruttore ed il cui peso totale utilizzato a pieno carico non supera 35 q.li, di marca Fiat o FGA Professional che non rientri nelle esclusioni di cui all'Art. 2.1, adibito al trasporto di persone e merci e garantito dalla presente Polizza di Assicurazione.

Autorizzazione: L'approvazione data dalla Compagnia di Assicurazione al Riparatore per riparare il veicolo in conformità ai termini ed alle condizioni ivi incluse.

Beneficiario: L'assicurato che accetta che i costi per la riparazione del Veicolo coperti dalla presente Polizza di Assicurazione sono pagati al Riparatore.

Certificato di assicurazione: Il documento con i particolari della copertura assicurativa.

Concessionario: Il concessionario di Fiat Group Automobiles, appartenente alla rete di vendita di FGA che ha venduto il Veicolo e la presente Polizza di Assicurazione in Italia.

Riparatore: L'officina FGA autorizzata o un'officina terza autorizzata da o per conto della Compagnia di Assicurazione per la riparazione del Veicolo.

Usura: L'usura di parti, componenti e materiali che richiedono la manutenzione, la sostituzione o la riparazione durante il corso dell'uso del Veicolo.

Valore di mercato: Il valore commerciale del Veicolo riportato nel mensile Quattroruote, in vigore al momento del Sinistro.

Art. 2 - Oggetto e limiti delle coperture

La Compagnia di Assicurazione, previo pagamento del Premio di Polizza, si impegna ad indennizzare il Beneficiario quando lo stesso acquisti un Veicolo come definito all'Art. 1. , che sia ancora coperto dalla garanzia del Costruttore, che abbia ricevuto manutenzione completa ed abbia percorso meno di 60.000 chilometri dalla data di prima immatricolazione al momento della vendita del Veicolo.

Qualora, successivamente all'acquisto del Veicolo si verifichi un danno come descritto al successivo punto 2.2 la Compagnia di Assicurazione procederà al rimborso per la riparazione dello stesso.

La copertura terminerà in ogni caso quando siano decorsi 72 (settantadue) mesi dal termine della garanzia prestata dal Costruttore e comunque non oltre a quanto riportato come decorrenza e copertura nel modulo di adesione.

Per i Veicoli, che siano Veicoli di marca Fiat Professional, la copertura cesserà comunque al raggiungimento dei 200.000 km di percorrenza massima dalla data di prima immatricolazione.

2.1 - Veicoli non garantibili

Le seguenti vetture sono escluse dalla presente Assicurazione:

- Veicoli utilizzati per il trasporto di persone a titolo oneroso o come parte di un servizio pubblico o commerciale, per esempio: i taxi, le ambulanze e le scuole guida;

- Veicoli utilizzati per il noleggio a breve o a lungo termine, da enti pubblici (oltre i 10 Veicoli), flotte aziendali, durante le gare, giochi, prove di velocità e rally e veicoli che hanno subito modifiche in deroga agli standard ed alle specifiche standard del costruttore (per esempio, tuning e l'adattamento per persone portatrici di handicap, camper).

- Veicoli che possano essere anche alimentati a GPL metano i, a meno che l'installazione di GPL sia stata eseguita dal Concessionario prima della vendita del Veicolo in conformità con le specifiche del costruttore.

2.2 - Massimali della garanzia

La garanzia riconosce, a titolo di indennizzo per un guasto, dovuto a cause interne, o difettosità, ad una o più componenti meccaniche, elettriche od elettroniche del Veicolo garantito, un importo pari ai costi dei ricambi e della manodopera necessari alla riparazione dello stesso.

Il limite di rimborso massimo per sinistro e per periodo assicurativo è pari al valore Quattroruote del Veicolo al momento del Sinistro.

2.3 - Componenti coperte dalla Garanzia Guasti Elettromeccanici

Motore

monoblocco, pignone avviamento, volano, pompa olio, cuscinetto asse a cammes, catena distribuzione, pulegge, albero a cammes, bilancieri, valvole, pistoni e segmenti, testa cilindri, guarnizione testa, bielle, gommini valvole, sensore di battito, kit guarnizioni e paraoli, tendicinghia, supporto filtro olio, coppa olio, cablaggio.

Sistema scarico e aspirazione

collettori aspirazione/scarico, sensore ossigeno.

Turbocompressore

turbina, valvola waste/gate, intercooler.

Sistema di raffreddamento

pompa acqua, radiatore di raffreddamento, termostato, giunto viscoso, radiatore riscaldamento, valvola riscaldamento, comandi di controllo, riscaldamento/raffreddamento abitacolo, scambiatore di calore olio, tappo radiatore, ventola.

Componenti elettrici

motorino avviamento, alternatore, regolatore di tensione, bobine, distributore di corrente, motorino tergicristallo, motorino pompa lavavetri/lavafari, indicatori di direzione, ventola raffreddamento motore, avvisatore acustico, interruttori, centralina iniezione, rele', computer di bordo, radio di serie, motorino alzacristalli, interruttori apertura porta, motorino tetto apribile, motorino specchietto esterno, indicatore livello carburante, centraline chiusura/apertura porte, sensore d'urto, immobilizer, orologi, sensore velocità, sensore giri motore, centralina unità di controllo ABS, motorini regolazione sedili, accendisigari, elemento riscaldamento sedili, motorino regolazione fari.

Freni

tubazione olio freni, vaschetta liquido freni, componenti ABS, sensori ABS, accumulatori, pinze, cilindretti ruota, servofreno, pompa freni, pompa del vuoto, valvola limitatrice.

Cuscinetti ruota

cuscinetto ruota, mozzo, spessore, bulloni di serraggio, serraggio bulloni.

Differenziale

corona e pignone, albero a cammes, ingranaggi, cuscinetti, boccole, mozzo.

Trasmissione

Differenziale, ingranaggi, albero, cuscinetti e boccole, leveraggio.

Sistema aria condizionata

compressore, condensatore, essiccatore, evaporatore, motore ventola, deviatori di flusso.

Sterzo

cremagliera e vite senza fine, complessivo scatola guida, scatola sterzo, pompa servo sterzo, paraoli e guarnizioni di tenuta, cuscinetti, braccetti sterzo, collegamenti sterzo, piantone sterzo, vaschetta olio.

Scatole e complessivi

scatola cambio, trasmissione, differenziale.

Telaio e sospensioni

albero di trasmissione, giunti universali, cuscinetti, boccole , semiassi, giunti omocineticici, boccole in gomma, accoppiamenti, guarnizioni, molle, barre di torsione, barre stabilizzatrice, giunto sferico, controltaio della sospensione, sotto telaio, controltaio sospensioni idrauliche, tiranti della sospensione, braccetti di sterzo.

Sistema alimentazione benzina

pompa benzina, galleggiante, misuratore livello carburante, sistema iniezione petrol, iniettori, sensore posizione farfalla, flussometro/debimetro, centralina motore.

Sistema di alimentazione diesel

pompa iniezione, iniettori, common rail, sensore posizione farfalla, sensore, pompa vuoto, sistema iniezione diesel.

Frizione

forcella e snodo, pompa frizione, rinvio, cavo/i, connessioni.

Cambio manuale e automatico

ingranaggi, selettore, centralina di controllo, freni/frizioni (per cambi automatici), sincronizzatori, mozzi, alberi, cuscinetti e boccole, convertitore di coppia, frizione (automatica), guarnizioni di tenuta olio, paraoli , scatola cambio, valvola di blocco, pompa olio, rinvii esterni, centralina di controllo, radiatore raffreddamento olio, leva cambio, cavi.

Altro

quadrilatero articolato del tergicristallo, tetto apribile, telaio sedile, serratura chiusura porte, cavo di apertura portellone, ammortizzatori portellone, sistema di navigazione.

2.4 - Componenti escluse dalla Garanzia Guasti Elettromeccanici

cinghia di distribuzione, servizio controllo cinghia, candele, dischi freno ant. e post., pastiglie freni ant. e post., tamburi freno post., ganasce, spingidisco, disco e cuscinetto reggispinta, tubi scarico, spazzole tergi ant., spazzole tergi post., ammortizzatori, batterie, cerchi e copricerchi, vetri, tappezzeria rivestimento interno, fusibili, fari e parabole, lampadine, accessori, parti non originali montate dopo la consegna.

Altro:

graffi, abrasioni, incidenti, danni da: escrementi, resine, chimico, per cattiva manutenzione, riparazioni effettuate in officine non autorizzate, vetture oggetto di richiamo da parte del costruttore, riparazioni non effettuate nel periodo di garanzia casa.

- tutte le parti non espressamente previste dall'Art.2.3 che precede.

Art. 3 - Esclusioni della garanzia

La garanzia non copre i guasti:

- derivanti da dolo, colpa grave, negligenza o cattivo utilizzo dell'acquirente, conducente o persona terza alla quale il Veicolo viene affidato a qualsiasi titolo;
- derivanti da un uso del Veicolo non previsto dalle caratteristiche tecniche e dai limiti di portata dello stesso;
- imputabili ad usura o logoramento di quelle parti, componenti o materiali naturalmente soggetti ad un progressivo consumo o deterioramento e per le quali sono indispensabili periodici interventi di manutenzione, rinnovo o ripristino per mantenerne il normale stato di efficienza e funzionamento;
- generati da interventi del riparatore di cui lo stesso deve rispondere;
- a componenti coperti causati da componenti non coperti (indiretti); viceversa i componenti esclusi rimangono esclusi;
- derivanti da modifiche od elaborazioni apportate al Veicolo rispetto alle condizioni originarie, anche se apportate da elaboratori ufficiali del Costruttore;
- derivanti da difetti ricorrenti di costruzione o di assemblaggio di componenti del Veicolo, pubblicamente noti come difetti di serie;
- derivanti da una non corretta o inadeguata riparazione ovvero da riparazioni effettuate con utilizzo di ricambi e materiali non conformi alle specifiche della Casa Costruttrice;
- causati da inosservanza delle norme di manutenzione previste dalla Casa Costruttrice;
- in caso di utilizzo, anche temporaneo, del Veicolo per trasporto pubblico, noleggio, scuola guida o di pilotaggio, competizioni sportive di qualsiasi genere e relativi, servizi di polizia pubblica o privata, servizi di ambulanza o soccorso pubblico o privato, per trasporto e/o spedizioni postali;
- derivati da impurità o errato rifornimento del carburante rispetto a quello specificatamente prescritto per il tipo di Veicolo;

- per interventi relativi a regolazioni o messe a punto, salvo che l' intervento si renda necessario a seguito di guasto coperto dall' Assicurazione;

- conseguenza di incendio, urto, collisione, scoppio, gelo ed in genere di tutti gli agenti atmosferici, furto, danneggiamento ed atti dolosi in genere, anche se conseguenti a guasto coperto dall'Assicurazione;

- in caso di manomissione, alterazione del contachilometri o di qualsiasi altra strumentazione o componente del Veicolo;

- a Veicoli Fiat Professional aventi una percorrenza, al momento del guasto, superiore a 200.000 km.

Art. 4 - Decorrenza, durata e trasferimento della garanzia

4.1 La Garanzia ha effetto a decorrere dalle ore 00.01 del giorno successivo al termine della garanzia prestata dal Costruttore. La garanzia può avere una durata massima pari a 72 (settantadue) mesi dalla suddetta data di decorrenza.

4.2 In caso di trasferimento della proprietà del Veicolo ad un soggetto non privato (quale, a titolo solo esemplificativo, le persone giuridiche), la garanzia decadrà con effetto immediato salvo il caso di trasferimento della proprietà del Veicolo a Fiat Group Automobiles S.p.A. o alla Rete dei Concessionari di Fiat Group Automobiles S.p.A., nel qual caso la garanzia manterrà la sua efficacia.

4.3 Per il trasferimento della garanzia al nuovo proprietario, intestatario del Veicolo, il Beneficiario o quest'ultimo, deve darne tempestivo avviso alla Compagnia di Assicurazione entro 30 giorni dall'effettivo cambio di proprietà inviandone relativa documentazione. Un nuovo Certificato di assicurazione verrà emesso al costo di Euro 25.00 IVA inclusa.

4.4 Restano comunque operanti per il nuovo proprietario, intestatario del Veicolo, i limiti e le esclusioni di cui agli Artt. 2, 2.1, 2.3, 2.4 e Art. 3 ai quali si rinvia.

Art. 5 - Obblighi del Beneficiario in caso di sinistro

5.1 In caso di Sinistro il Beneficiario:

1. presenterà il Veicolo al Riparatore per la riparazione, consegnando la documentazione per provare la regolare manutenzione del Veicolo durante il periodo di validità della copertura;

2. Il Riparatore contatterà immediatamente FGA o FGA Professional, per ottenere il preventivo consenso alla riparazione in base alla garanzia.

Il mancato ottenimento della preventiva autorizzazione per la riparazione determina la perdita dei diritti nascenti dalla presente Polizza di Assicurazione.

3. FGA, per conto della Compagnia di Assicurazione, esaminata la richiesta ed accertati i motivi per rimborsare il danno:

• autorizza la riparazione in base ad uno specifico numero comunicato che deve essere incluso in tutte le future comunicazioni relative al Sinistro;

o

• fornisce un rifiuto motivato;

o

richiede documentazione aggiuntiva in base alla quale sarà necessario l'intervento di un perito per valutare il danno (l'intervento di un perito deve essere effettuato entro i successivi 3 giorni lavorativi, lo stesso dovrà dare il proprio riscontro alla Compagnia di Assicurazione entro 3 giorni lavorativi successivi all'intervento stesso).

5.2 - Sinistro che si verifichi all'Estero

Il Beneficiario potrà procedere alla riparazione del Veicolo senza preventiva autorizzazione da parte di FGA o FGA Professional. La denuncia del Sinistro dovrà essere effettuata dal Beneficiario non oltre il 30° (trentesimo) giorno lavorativo successivo alla data del Sinistro all'indirizzo sotto riportato:

London General Insurance Company Ltd.

TWG Services Ltd.

Servizio Clienti e Sinistri

Via Borgogna, 2

20122 Milano

Tel. 02.777.31.407/416

Fax 02.777.31.400/401

Art. 6 - Liquidazione del danno

La Compagnia di Assicurazione indennizzerà:

- il danno relativo al guasto elettromeccanici con il rimborso del costo dei ricambi e della manodopera necessari alla riparazione

La Compagnia di Assicurazione, o il Gestore di Polizza e Sinistri per suo conto, liquiderà l'importo autorizzato relativo alla riparazione al Riparatore il quale, emetterà fattura di riparazione IVA inclusa al Beneficiario al netto di tale importo .

In caso di riparazione del Veicolo all'Estero, il Beneficiario pagherà direttamente il Riparatore e presenterà fattura, direttamente alla Compagnia di Assicurazione che provvederà al rimborso della stessa.

Art. 7 - Decadenza

Il mancato adempimento agli obblighi previsti al punto 5 può comportare la decadenza del Beneficiario da ogni diritto all'indennizzo, così come previsto dagli artt. 1913 – 1914 – 1915 del Codice Civile.

Art. 8 – Estensione territoriale

La garanzia ha effetto unicamente per atti e fatti occorsi sul territorio Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino inclusi e di qualunque paese aderente all'UE, nonché nei paesi previsti sulla Carta verde di Circolazione.

Art. 9 - Premi

Il Premio di Polizza comprensivo delle tasse assicurative oggi in vigore è unico, dipendente dalla durata della copertura e indicato nella proposta di adesione alla Polizza di Assicurazione.

Art. 10 - Recesso

10.1 Il Beneficiario potrà recedere dal presente Contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso il Premio gli sarà interamente rifiuto, al netto delle tasse assicurative. Qualora il recesso avvenga oltre il termine di 30 giorni dalla decorrenza della Polizza di Assicurazione, il Beneficiario non avrà diritto alla restituzione del Premio.

10.2 In caso di perdita totale di possesso del Veicolo per furto o distruzione le mensilità di Premio non godute , al netto delle tasse assicurative, verranno rimborsate al Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della perdita di possesso. Al rimborso, verranno dedotti i costi fissi di gestione pari a 25 (venticinque) Euro.

10.3 In deroga al punto 10.2 che precede, il Premio rimarrà comunque acquisito dalla Compagnia di Assicurazione quando durante il periodo di copertura di polizza:

- siano stati pagati uno o più Sinistri per guasto elettromeccanico;
- la garanzia sia stata trasferita nelle modalità di cui all'Art. 4;
- il Beneficiario non eserciti i diritti di cui ai punti 10.1 e 10.2.

Art. 11 – Legge applicabile

La legge applicabile è la Legge Italiana.

Art. 12 – Servizio Clienti

Ogni eventuale informazione relativa al Contratto di Assicurazione potrà essere richiesta a:

TWG Services Ltd.

Ufficio Relazioni Clienti

Tel. 02.777.31.407/416

Fax 02.777.31.401

Via Borgogna, 2

20122 Milano

Ogni reclamo relativo al rapporto contrattuale o alla gestione dei Sinistri dovrà essere indirizzata a:

London General Insurance Company Ltd.

Ufficio Reclami

Via Borgogna, 2

20122 Milano

avendo cura di indicare almeno i seguenti dati:

- indirizzo completo dell'esponente ed un recapito telefonico;
- nominativo del Beneficiario

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia di Assicurazione.

In relazione alle controversie inerenti il rapporto contrattuale si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13- Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. I suoi dati personali comuni e sensibili, raccolti eventualmente anche per il tramite di soggetti terzi (quali ad esempio agenti, broker, intermediari, istituti di credito, società finanziarie che svolgono per nostro conto attività distributiva) saranno trattati da London General Insurance Company Ltd., previo consenso scritto, laddove necessario, con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - a. Conclusione del contratto, gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
 - b. Adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. Il conferimento Dati è:
 - a. Necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
 - b. Obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);In mancanza di tali dati London General Insurance Company Ltd., non potrebbe fornire i propri servizi, in tutto o in parte.
3. I Dati potranno essere comunicati ai, e trattati dai, seguenti soggetti che operano per conto di London General Insurance Company Ltd., quali autonomi Titolari la cui lista aggiornata può essere richiesta gratuitamente all'Ufficio Protezione Dati sotto indicato:
 - a. Soggetti determinati, incaricati da London General Insurance Company Ltd., della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, anche in paesi al di fuori dell'Unione Europea, quali, a titolo esemplificativo, soggetti appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa", quali eventuali agenti, subagenti, broker, produttori liberi incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito ed altri canali di acquisizione di prodotti assicurativi, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, periti, per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.a;
 - b. Organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
 - c. Società controllate o collegate ad London General Insurance Company Ltd., o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a.e 1.b, - ivi inclusa la prestazione di servizi informatici, finanziari, amministrativi, di stampa, - o altre compagnie di assicurazione per la redistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione);
 - d. alla Società FGA Capital S.p.A. quale autonomo Titolare del trattamento e soggetto incaricato del collocamento, che, previo Suo consenso, da esprimere nel modulo di Adesione al presente Programma Assicurativo, potrà trattare i dati per finalità commerciali e di marketing nonché inoltrare (mediante lettere, telefono, invio di materiale pubblicitario, sistemi automatizzati ecc.) informative sia di carattere tecnico / generale sia di carattere commerciale / promozionale di propri prodotti e servizi.

Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolare del trattamento dei dati è London General Insurance Company Ltd., che opera in regime di stabilimento con sede legale a Milano Via Borgogna 2 – 20122 Milano. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art.7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che la riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:

London General Insurance Company Ltd.
Via Borgogna 2 - 20122 Milano

Timbro e firma dell'ente di vendita



**MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO (CONTANTI)
ESTENSIONE DI GARANZIA AUTOVEICOLI NUOVI**

Polizza assicurativa n°FG11 0001 ed. 5/2011

Numero				
Durata garanzia:		Mesi	Veicolo:	Nuovo
DATI ASSICURATO				
Nome /Cognome /Ragione Sociale: _____				
Indirizzo: _____				
Comune: _____ C.A.P.: _____ Provincia: _____				
C.F.: _____ P.IVA _____				
DATI DEL VEICOLO ASSICURATO				
Marca/Modello: _____				
Telaio: _____ Data I°Immatricolazione: _____				
Km all'attivazione della garanzia: _____ Durata Garanzia Costruttore: <u>24</u> (Mesi)				
Targa: _____ Costo della garanzia: _____ Euro				
DECORRENZA DELLA GARANZIA				
Autoveicolo Nuovo: la garanzia ha effetto a decorrere dalle ore 00.01 del giorno successivo al termine della garanzia prestata dal Costruttore				
Consegna della documentazione e Adesione alla copertura assicurativa				
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia della documentazione precontrattuale di cui all'art. 49 del Regolamento ISVAP 5/2006, nonché di aver ricevuto le Condizioni di Assicurazione, il Modulo di Adesione e l'Allegato 7a e 7b.				
Beneficiario irrevocabile delle prestazioni dovute dalla Compagnia in caso di sinistro è il Riparatore che procede alla riparazione del veicolo coperto da garanzia di polizza n. FG11 0001 (escluso il caso che si verifichi all'estero)				
Firma Aderente _____				
INFORMAZIONE AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI				
Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196 in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che:				
1. I Suoi dati personali saranno trattati da The Warranty Group Europe Italia con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti la gestione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali e adempimenti obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici;				
2. Il trattamento dei Dati è necessario per l'esecuzione e per la gestione delle obbligazioni contrattuali; è inoltre obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici;				
3. I Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari: a) FGA Capital S.p.A., quale soggetto incaricato del collocamento, che potrà trattare i dati per finalità commerciali, <input type="checkbox"/> non consente <input type="checkbox"/> e di Marketing, <input type="checkbox"/> non consente <input type="checkbox"/> , previo consenso dell'interessato b) soggetti determinati, incaricati da The Warranty Group Europe Italia della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito; c) Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1; d) Società del Gruppo The Warranty Group Europe. Inoltre i Suoi dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili;				
4. Titolare del trattamento sono The Warranty Group Europe Italia. Lei potrà richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'articolo 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che la riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a The Warranty Group Europe Italia - Via Borgogna, 2 - 20122 Milano.				
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI				
Preso atto dell'informativa di cui sopra, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali da parte dei soggetti indicati nella predetta informativa (in particolare alla comunicazione dei dati a FGA Capital S.p.A.) e nei limiti di cui alla stessa.				
Rimane fermo che tal consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.				
Luogo e Data _____ Firma Aderente _____				

Regole di comportamento nell'offerta dei contratti di assicurazione

Allegato N. 7A

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informazione completa e corretta;

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati a FGAC Capital SpA.
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario FGAC Capital SpA.
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO N. 7/B
INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE ISCRITTI ALLA SEZIONE "E" DI CUI ALL'
ART. 4, PAR. 2 DEL REGOLAMENTO ISVAP N.5 / 2006

Informazioni da rendere al consumatore prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione / scheda di adesione a polizza / convenzione collettiva, nonché in caso di modifiche di rilievo o di rinnovo del contratto di assicurazione che comporti tali modifiche.

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al consumatore il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso e sugli strumenti di tutela del consumatore. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il consumatore

- a) Ragione Sociale EDV.....
- b) Iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi al n.....data.....Sezione E;
- c) Indirizzo della sede operativa (ufficio).....
- d) Tel. Fax e-mail
- e) Cognome e nome dell'intermediario persona fisica.....
- f) Iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi al n.....data.....Sezione E
- g) L'intermediario propone i prodotti di: London General Insurance Ltd.
- h) svolge l'attività di intermediazione assicurativa per conto di "FGA CAPITAL S.p.A." con sede in Corso Agnelli 200 Torino, iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI), in data 16 aprile 2007 n° D000164561 sezione D.

Nota bene: gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) L'intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di nessuna Compagnia di Assicurazioni. Così come FGA Capital Spa non è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di nessuna Compagnia di Assicurazioni.
- b) con riguardo al contratto proposto, l'intermediario:
 - fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale;
 - non è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
 - è tenuto ad avvisare il contraente del suo diritto di richiedere la denominazione dell'impresa assicuratrice con la quale l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari e, su richiesta del contraente, indicare tali imprese.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Rimane la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto a :London General Insurance Company Ltd.

- c) Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.

In ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Reg. ISVAP n.5/2006 dichiara di aver ricevuto:

- Copia dell'informativa sopra riportata
- Copia della documentazione precontrattuale prevista dalla normativa vigente

Cognome e nome (scrivere in stampatello):

Data:.....

Firma.....

Il presente documento deve essere firmato e restituito integralmente (entrambi i fogli per l'adesione)

APPENDICE 1 ALLE CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA ESTESA

Ai sensi di quanto previsto nell'articolo 5 delle Condizioni Generali della Garanzia, durante il periodo di validità della Garanzia Estesa il Cliente, in caso di Guasto o Incidente o Inconveniente Assistito (come di seguito definiti), ha diritto alla fruizione, delle seguenti prestazioni e servizi (di seguito collettivamente il "Servizio"):

- Officina Mobile
- Traino
- Vettura di cortesia
- Spese di trasferimento
- Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio
- Spese di albergo
- Recupero dell'Autoveicolo riparato
- Rimpatrio dell'Autoveicolo non riparato
- Servizio informazioni

Per le esatte modalità vedere le pagine seguenti.

Avvertenze operative

Il Servizio di Assistenza per il Cliente è garantito 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Il Cliente che necessita delle prestazioni previste dal Servizio, dovrà comporre il Numero Verde Universale, a seconda del brand della vettura posseduta:

- **00800 34280000** per Fiat e Fiat Professional,
- **00800 52624200** per Lancia,
- **00800 25320000** per Alfa Romeo,
- **00800 22278400** per Abarth,
- **00800 04265337** per Jeep,

raggiungibili gratuitamente* da tutta Europa, e scegliere l'opzione 1 – Assistenza Stradale.

Si invita il Cliente a non prendere iniziative prima di essersi consultato con l'operatore. Ogni prestazione deve essere autorizzata dall'Assistenza.

Nel caso in cui il Cliente non riesca a collegarsi a mezzo telefono, agisca secondo le necessità ed informi successivamente l'operatore. In quest'ultimo caso, su presentazione dei giustificativi, le spese sostenute saranno rimborsate.

Per raggiungere il servizio dall'estero, il Cliente deve scegliere l'opzione 4 "international services" che dà la possibilità di selezionare la lingua. In caso di difficoltà di accesso al Numero Verde Universale, il Cliente per accedere al Servizio dall'Italia e dall'Estero potrà utilizzare il numero:

- **0039 02 44412090** per Fiat e Fiat Professional,
- **0039 02 44412092** per Lancia,
- **0039 02 44412094** per Alfa Romeo,
- **0039 02 44412600** per Abarth,
- **0039 02 44412045** per Jeep.

* Il Numero Verde Universale è gratuito per tutte le telefonate da rete fissa e da rete mobile, fatta eccezione per le telefonate da rete mobile o da apparecchi pubblici effettuate in alcuni paesi europei per le quali è previsto un addebito al chiamante di importo variabile a seconda delle tariffe applicate dallo specifico operatore.

ESTENSIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO

Il Servizio è valido nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Far Oer, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna e Canale della Manica, Giordania, Grecia, Irlanda, Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (Azzorre e Madeira incluse), Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo (Ceuta e Melilla incluse), Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO

Le prestazioni incluse nel Servizio descritto nella presente Appendice 1 saranno rese al CLIENTE od ai BENEFICIARI solo nel caso in cui l'Evento che ne determina la richiesta si verifichi durante il periodo di validità della Garanzia Estesa.

CONDIZIONI DI EROGABILITA' DEL SERVIZIO (IN APPRESSO IL "SERVIZIO")

DEFINIZIONI

Servizio

L'insieme delle prestazioni fornite agli Autoveicoli nuovi di marca Fiat, Fiat Professional, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep alle condizioni di seguito precisate.

Autoveicolo

Si intende ogni Autoveicolo nuovo di marca Fiat, Fiat Professional, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep venduto in Italia ed immatricolato con targa italiana a decorrere dal 01 Gennaio 2012. Nel caso di rivendita dell'Autoveicolo, nel corso di validità del Servizio, lo stesso si intende valido fino alla scadenza del Servizio.

Assistenza

Attraverso una Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, provvede al contatto telefonico con il Cliente ed eroga, con costi a carico di FGA, le prestazioni previste dal Servizio.

Servizi erogati da Europ Assistance.

Cliente

È il conducente/utilizzatore dell'Autoveicolo oggetto dell'Evento e, ove espressamente previsto nell'ambito di ciascun Servizio, ogni altra persona trasportata che si trovi a bordo dello stesso.

Guasto

È qualsiasi Evento che determini il fermo dell'Autoveicolo o l'impossibilità a rimmetterlo in moto o di utilizzarlo in conseguenza di un difetto che rientri nell'ambito della Garanzia Estesa.

Incidente

È un Evento non voluto, dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni all'Autoveicolo tali da rendere impossibile l'utilizzo dello stesso in condizioni normali, per certificazione della Rete Assistenziale.

Altri Inconvenienti Assistiti

Sono le seguenti circostanze alle quali il Cliente sia del tutto impossibilitato a porre rimedio, sempre che intervengano durante il periodo di Garanzia Estesa dell'Autoveicolo e comportino l'immobilizzo dell'Autoveicolo:

- mancanza carburante
- errato rifornimento
- congelamento carburante
- batteria scarica
- foratura di uno o più pneumatici
- rottura cristalli che impedisca la circolazione dell'Autoveicolo
- furto (anche parziale) o incendio (per veicoli a marchio Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional e Jeep)
- rottura/smarrimento chiavi
- chiavi chiuse all'interno dell'Autoveicolo

Per i succitati Eventi è prevista la sola Assistenza Stradale tramite Officina Mobile e/o Traino fino al più vicino punto della Rete Assistenziale.

Evento

È il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del Servizio e che determina la richiesta di una prestazione da parte del Cliente.

Condizione di fruibilità del Servizio

Il Servizio è fruibile dal Cliente unicamente se l'Evento si verifica durante il periodo di validità della Garanzia Estesa dell'Autoveicolo e, inoltre, a condizione che l'Autoveicolo sia stato regolarmente sottoposto agli interventi di Manutenzione Programmata indicati nel Libretto Uso e Manutenzione.

Limitazioni

Le prestazioni

- “Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio”
- “Spese d'albergo”
- “Recupero dell'Autoveicolo riparato”

sono fornite solo se l'Evento che determina la richiesta del relativo Servizio si verifici ad oltre 50 km dal luogo di Residenza del Cliente.

Tutte le prestazioni incluse nel Servizio vanno richieste direttamente all'Assistenza che dovrà autorizzarne esplicitamente l'effettuazione, salvo quanto di seguito precisato.

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

1. OFFICINA MOBILE

Qualora l'Autoveicolo non sia in condizione di proseguire il viaggio a causa di Guasto o Altri Inconvenienti Assistiti, il Cliente dovrà contattare l'Assistenza, che attraverso un suo incaricato, interverrà (ove possibile) sul luogo ove sia fermo l'Autoveicolo ed opererà in modo da ripristinarlo. Qualora le operazioni di ripristino non possano essere effettuate sul luogo, l'operatore provvederà a far trainare l'Autoveicolo presso il più vicino Ente della Rete Assistenziale. Restano a carico del Cliente il carburante eventualmente necessario per far ripartire l'Autoveicolo, i pezzi di ricambio impiegati per l'intervento ed ogni altra spesa di riparazione che non sia coperta dalla Garanzia.

2. TRAINO

Qualora a seguito di Guasto, Incidente, Altri Inconvenienti Assistiti l'Autoveicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, verrà procurato al Cliente il mezzo di soccorso, sostenendone le spese, per il Traino dell'Autoveicolo presso il concessionario di vendita dello stesso (se il fermo si verifica ad una distanza massima di 60 km dal suddetto concessionario) o fino al più vicino Servizio di Assistenza della Rete Autorizzata Fiat Group Automobiles (FGA), coerentemente con il marchio del veicolo. Nei casi in cui i punti prossimi della Rete Assistenziale FGA siano chiusi l'Autoveicolo sarà trainato fino ad altro sito di ricovero individuato dall'operatore di soccorso fermo restando, in quest'ultima ipotesi, il diritto del Cliente al proseguimento successivo del Traino dell'Autoveicolo fino al più vicino Ente della Rete Assistenziale. Qualora il Traino venga effettuato da un ente che abbia l'esclusiva del Servizio, il Cliente, se richiesto dall'operatore di soccorso, dovrà pagare la prestazione e richiedere successivamente il rimborso.

Per le sole vetture a marchio Jeep, nel caso in cui, uno di questi eventi si verificasse in situazioni di fuoristrada, fatte salvo le condizioni di sicurezza, il Servizio di traino verrà comunque erogato attraverso mezzi adeguati.

3. VETTURA DI CORTESIA

Qualora, in occasione di Guasto dell'Autoveicolo, i tempi di esecuzione dell'intervento stabiliti nel tempario di riparazione delle autovetture predisposto dal Costruttore, siano superiori a 4 ore (per vetture a marchio Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional e Jeep) o 6 ore (per vetture a marchio Fiat e Abarth) come da certificazione della Rete Assistenziale, l'Ente della Rete Assistenziale che esegue l'intervento rende disponibile l'uso gratuito di una vettura di cortesia per un periodo massimo di 4 giorni (ai fini del computo, non si terrà conto delle giornate festive che cadono entro tale periodo).

Per i veicoli a marchio Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional e Jeep, in caso si verifichi un Incidente, l'Ente della Rete Assistenziale che esegue l'intervento rende disponibile l'uso gratuito di una vettura di cortesia per un periodo massimo di 4 giorni (ai fini del computo, non si terrà conto delle giornate festive che cadono entro tale periodo) solo se l'Autoveicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente oppure non risulti in condizioni di sicurezza per gli occupanti: questo servizio verrà erogato solo in seguito a Traino dell'Autoveicolo presso l'Ente della Rete Assistenziale. In nessun caso è prevista la possibilità di estensione temporale di questo servizio. L'Ente della Rete Assistenziale dà in comodato al Cliente una propria autovettura di cortesia ovvero, in caso di indisponibilità di vetture da concedere in comodato, facendo ricorso a vetture di autonoleggio. Ove venga fatto ricorso a vetture di autonoleggio, per il loro utilizzo il Cliente è vincolato al rispetto delle condizioni previste dalle Società di autonoleggio convenzionate. A carico del Cliente restano, in ogni caso, le eventuali assicurazioni facoltative, le eventuali franchigie in caso di Sinistro ad esse relative, le cauzioni richieste (anche mediante carta di credito) e le spese per il carburante. Nel caso in cui il Cliente decida di effettuare operazioni di manutenzione periodica e/o di ordinaria manutenzione durante il periodo in cui vengono effettuate le riparazioni necessarie all'Autoveicolo, i tempi di effettuazione di tali operazioni non sono comunque cumulabili con quelli relativi al Guasto da riparare.

Nel caso in cui il Cliente del servizio sia un possessore di Autoveicolo commerciale, o proprietario di una licenza di pubblico trasporto (incluso taxista), e la vettura sostitutiva offerta non posseda i requisiti necessari per consentirne l'utilizzo conformemente all'attività svolta dal Cliente, sarà erogata una diaria giornaliera secondo quanto descritto di seguito.

(*) Per quest'ultimo è stata scelta una copertura assicurativa con Europ Assistance Holding Irish Branch, in base alla quale la Compagnia pagherà un'indennità di 150 Euro per ogni giorno di fermo dell'Autoveicolo e comunque per un periodo massimo di 5 giorni, qualora la vettura sostitutiva proposta, a seguito di un servizio di assistenza stradale, non dovesse soddisfare i requisiti necessari per permettervi di continuare adeguatamente le vostre attività commerciali. Una copia completa della polizza è disponibile con i dettagli delle condizioni e i termini della copertura.

Portatori di handicap

Nel caso il Cliente sia una persona disabile, per la quale sia stato realizzato apposito adattamento all'Autoveicolo, potrà usufruire di una appropriata vettura di cortesia per un massimo di dieci giorni, anche in caso di Incidente. Se la vettura sostitutiva proposta non dovesse soddisfare i suoi bisogni, sarà messo a disposizione un autista per un periodo massimo di dieci giorni.

4. SPESE DI TRASFERIMENTO

A seguito di Guasto o Incidente, il Cliente e gli eventuali trasportati, previa autorizzazione da parte della Centrale Operativa, potranno utilizzare un taxi (o altro mezzo di trasporto) sino a un importo massimo di Euro 120 (per vetture a marchio Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional o Jeep) o Euro 70 (per vetture a marchio Fiat e Abarth) per prestazione, indipendentemente dal numero delle persone trasportate. Tale importo verrà successivamente rimborsato. La prestazione non è prevista in caso di immobilizzi dell'Autoveicolo necessari per operazioni di manutenzione periodica previste dal costruttore, il montaggio di accessori e le riparazioni conseguenti a campagne di richiamo effettuate dal Costruttore medesimo. Per ottenere il rimborso, il Cliente dovrà inviare:

- a) gli originali datati dei giustificativi di spesa del taxi (o di altro mezzo di trasporto);
- b) copia del documento di accettazione dell'Autoveicolo attestante la data del ricovero e copia della fattura di riparazione, entrambe rilasciate dalla Rete Assistenziale

Gli importi di cui sopra verranno rimborsati previo invio della documentazione di cui all'elenco sopra riportato all'indirizzo di Europ Assistance VAI – Ufficio Servizi FIAT – Via Crema n° 34, 20135 Milano o in alternativa sul sito <https://servizifiat.europassistance.it>.

Il rimborso avverrà esclusivamente se il giustificativo di spesa del taxi (o di altro mezzo di trasporto) reccherà una data compresa tra la data riportata sul documento di accettazione dell'Autoveicolo (redatto dalla Rete Assistenziale) e la data della fattura della riparazione dell'Autoveicolo.

5. RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Qualora a seguito di Guasto (per veicoli a marchio Fiat, Fiat Professional, Lancia, Alfa Romeo, Abarth e Jeep) o Incidente (per veicoli a marchio Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional e Jeep), l'Autoveicolo resti

immobilizzato ad oltre 50 km dal luogo di Residenza del Cliente e i tempi di ripristino dell'Autoveicolo superino l'arco della giornata in cui si è verificato l'Evento, l'Assistenza organizzerà il rientro del Cliente e dei passeggeri fino alla Residenza od il proseguimento del loro viaggio tenendo a proprio carico i costi o di un biglietto del treno (prima classe) oppure, se la distanza da percorrere è superiore a 400 km, di un biglietto aereo (classe turistica).

In alternativa potrà essere fornita una vettura di autonoleggio, senza autista, adibita ad uso privato, per il massimo di un giorno.

6. SPESE DI ALBERGO

Qualora, a seguito di Guasto (per veicoli a marchio Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional e Jeep) o Incidente (per veicoli a marchio Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional e Jeep), l'Autoveicolo sia immobilizzato ad oltre 50 km dal luogo di Residenza del Cliente e i tempi di ripristino dell'Autoveicolo superino l'arco della giornata in cui si è verificato l'Evento si provvederà ad organizzare la sistemazione in un albergo quattro stelle (per veicoli a marchio Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional e Jeep) o tre stelle (per veicoli a marchio Fiat e Abarth), il più possibile vicino al luogo dove si è verificato l'Evento per il Cliente ed i passeggeri. L'Assistenza terrà a proprio carico il pernottamento e la prima colazione per persona e per notte, per un massimo di 5 notti (per veicoli a marchio Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional e Jeep) o 3 notti (per veicoli a marchio Fiat e Abarth) e per un numero massimo di persone corrispondenti al numero di posti omologato e riportato sulla carta di circolazione dell'Autoveicolo.

7. RECUPERO DELL'AUTOVEICOLO RIPARATO

Qualora, a seguito di Guasto (per veicoli a marchio Fiat, Fiat Professional, Lancia, Alfa Romeo, Abarth e Jeep) o Incidente (per veicoli a marchio Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional e Jeep), l'Autoveicolo resti immobilizzato a più di 50 km dal luogo di Residenza del Cliente e i tempi di ripristino dell'Autoveicolo superino l'arco della giornata in cui si è verificato l'Evento sarà messo a disposizione del Cliente stesso un biglietto di sola andata in treno (prima classe) o, se la distanza da percorrere è superiore a 400 km, in aereo (classe turistica) per recuperare l'Autoveicolo, non appena questo sarà stato riparato. In alternativa, il Cliente potrà richiedere che sia organizzata la riconsegna dell'Autoveicolo presso la Residenza del Cliente stesso attraverso Traino o autista autorizzato; in tal caso le spese per il carburante e i pedaggi autostradali sostenute per la riconsegna dell'Autoveicolo saranno a carico del Cliente.

8. RIMPATRIO DELL'AUTOVEICOLO NON RIPARATO

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente (per veicoli a marchio Fiat, Fiat Professional, Lancia, Alfa Romeo, Abarth e Jeep), Furto o Incendio (per veicoli a marchio Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional e Jeep), l'Autoveicolo resti immobilizzato all'estero, e necessari più di cinque giorni di riparazione come certificato dalla Rete, l'Assistenza si farà carico dei costi di trasporto per il rimpatrio dell'Autoveicolo non riparato presso la Residenza del Cliente o presso l'Ente delle Rete Assistenziale presente nella stessa città del Cliente.

9. RIMBORSO DELLE SPESE EVENTUALMENTE ANTICIPATE DAL CLIENTE

Per ottenere il rimborso degli importi anticipati dal Cliente limitatamente ai servizi sopra descritti, il Cliente dovrà inviare gli originali (non le copie) delle ricevute fiscali o equivalenti con una breve descrizione di quanto accaduto, indicando se la spesa è stata autorizzata, fornendo il numero di riferimento dalla Centrale Operativa, i dati dell'Autoveicolo riportati nel Certificato di Garanzia e gli estremi di chi dovrà ricevere il rimborso, con le eventuali coordinate bancarie per accelerare l'operazione di bonifico bancario.

Il tutto dovrà essere inviato all'indirizzo indicato secondo le seguenti modalità:

Europ Assistance VAI – Ufficio Servizi FIAT - Via Crema n° 34, 20135 Milano o in alternativa sul sito

<https://servizifiat.europassistance.it>.

10. ESCLUSIONI

Ferme restando le condizioni e le esclusioni particolari previste per le singole prestazioni valgono inoltre le seguenti:

1. Sono esclusi dal Servizio gli Autoveicoli venduti a Spedizionieri, Trasporti pubblici, Compagnie di Autobus e ad Enti di Stato quali, ad esempio, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Ministeri, Municipalità.

2. Le prestazioni non sono dovute in dipendenza di: partecipazione a gare automobilistiche (rally, gare di velocità o durata, gare fuoristrada) e relative prove ed allenamenti, guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, scioperi, atti vandalici, terremoti, fenomeni atmosferici nonché fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, atti di terrorismo, danneggiamento volontario dell'Autoveicolo, vandalismo e partecipazione ad atti criminali, danni causati da rimorchi.

3. Tutte le prestazioni sono fornite per la durata di validità della copertura del contratto e vanno richieste direttamente alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o dovrà autorizzarne esplicitamente l'effettuazione, salvo diversa indicazione già precisata.

4. Qualora il Cliente per propria scelta non usufruisca di una o più prestazioni, il Cliente non ha titolo a rimborsi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

5. Chiunque presta il Servizio non assume responsabilità per danni causati dall'intervento di pubbliche Autorità del Paese nel quale è prestato il servizio o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

6. Le ambulanze hanno diritto solamente ai servizi di Officina Mobile e Traino.

7. Il Traino di caravan o altri rimorchi è escluso dai servizi.

8. I costi sostenuti indipendentemente dal verificarsi dell'Evento (cibo, alloggio, taxi, combustibile, ecc) non saranno rimborsati.

9. Le attività di Manutenzione Programmata sono escluse dal servizio.

10. Gli Autoveicoli in condizioni non sicure o mantenuti senza seguire le prescrizioni del Costruttore sono esclusi dal servizio.

11. Ogni diritto nei confronti della Società di Servizi o della Compagnia di Assicurazioni si prescrive entro i termini previsti dalla legge relativamente al diritto fatto valere.